



FNOMCeO

13 MAR. 2006

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 10

**AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI**

Prot. N°: 2365

Rif. Nota:

Resp. Proced.:

Resp. Istrut.:

- Dr. Mario Raimondi

- Dr.ssa Cecilia d'Addio

**AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI
ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI**

OGGETTO:

> IVA - prestazioni
sanitarie soggette ad
imposta - decorrenza.

Cari Presidenti,

facendo seguito alla precedente Comunicazione n.8 /2005 della FNOMCeO Vi comunico che, con Risoluzione n.174 del 22/12/2005, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito la legittimità da parte dell'amministrazione finanziaria del recupero dell'IVA nei confronti dei medici che abbiano applicato l'esenzione da IVA per gli anni passati rispetto alla data di pubblicazione delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia Europea C - 212/01 e C - 307/01 del 23/1/2003 fermo restando il principio del non recupero delle sanzioni e delle more ex art.10 della Legge 212/2000.

Ho, pertanto, ritenuto di dover intervenire, con la nota che Vi allego, presso la Corte di Giustizia Europea che ha valutato in sede di conclusione di questione pregiudiziale in materia per il non addebitamento dell'IVA, per un periodo passato, quando l'informazione dell'amministrazione tributaria nazionale abbia fatto sorgere un legittimo affidamento con riferimento all'esenzione dell'operazione.

Con l'auspicio di una rapida conclusione della problematica in oggetto in favore della categoria provvederò a darVi comunicazione sugli ulteriori sviluppi della vicenda.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Dott. Aristide Paci

All.1



FNOMCeO

Il Presidente

- 3 MAR 2003

2091/R2

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE
COMUNITA' EUROPEE
L - 2925
LUSSEMBURGO
All'attenzione dell'Avvocato
Generale Christine Stix - Hackl

Gentile Avvocato Generale Christine Stix - Hackl,

nel mio ruolo istituzionale di Presidente della Federazione Nazionale dei medici chirurghi ed odontoiatri che rappresenta 365.000 medici ed odontoiatri d'Italia mi permetto di sottoporre alla Sua cortese attenzione la posizione dei medici ed odontoiatri italiani dopo le sentenze della Corte di Giustizia Europea C - 212/01 e C - 307/01 del 23/1/2003 che hanno fornito la corretta interpretazione dell'art.13, parte A, n.1, lett. c) della Sesta Direttiva (Direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977).

L'interpretazione della Corte di Giustizia Europea ha modificato radicalmente l'orientamento adottato dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato Italiano con Circolare 4/11/1992, n.65/431007 - successivamente confermato con Risoluzione n.181/E del 18/9/2003 - in base al quale tutte le prestazioni dei medici e degli odontoiatri dovevano considerarsi esenti IVA in quanto collegate con lo specifico esercizio delle professioni e arti sanitarie e sulla base del quale tutti i professionisti hanno operato fiscalmente fino alla data di pubblicazione delle sentenze summenzionate.

L'Amministrazione Finanziaria Italiana - in forza del principio che le sentenze interpretative della Corte di Giustizia hanno efficacia ex tunc - ha assoggettato ad IVA operazioni, ora considerate imponibili, che sono state effettuate dai medici in regime di esenzione nei precedenti periodi di imposta rispetto alla pubblicazione delle sentenze interpretative, con oneri finanziari difficilmente recuperabili a posteriori e gravi ripercussioni economiche.

La materia è stata affrontata nelle Conclusioni dell'Avvocatura Generale, in relazione alle cause riunite C -181/04, C - 182/04 e C - 183/04, che ha risolto la questione pregiudiziale concernente il non addebitamento dell'IVA per un periodo passato sulla base dei principi di tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto. La Sesta direttiva pertanto, interpretata alla luce del principio della tutela del legittimo affidamento, osta all'addebitamento dell'IVA per un periodo passato, ove un'informazione dell'amministrazione tributaria nazionale abbia fatto sorgere un legittimo affidamento con riferimento all'esenzione di un'operazione.

La FNOMCeO è intervenuta presso le autorità italiane competenti fin dal 2004 con argomentazioni simili a quelle enunciate nelle Conclusioni dell'Avvocatura Generale sottolineando, inoltre, come la Corte di Cassazione, con sentenza n.17576 del 10 dicembre 2002, abbia affermato *che il principio del legittimo affidamento deve essere applicato in tutti i rapporti tributari e la sua tutela comporta in determinati casi non soltanto la non applicabilità delle sanzioni bensì l'inesigibilità tout court della prestazione tributaria.*

L'intervento della FNOMCeO non ha trovato un interlocutore disponibile a un confronto approfondito della questione tant'è che l'Amministrazione Finanziaria ha, con Risoluzione n.174 del 22/12/2005, ribadito – così come espresso nel punto 34 delle Conclusioni della Corte di Giustizia Europea – l'addebitamento dell'IVA per il periodo passato e quindi il recupero dell'imposta da parte dello Stato valutando il legittimo affidamento del contribuente limitato alla sola misura del non recupero della multa e degli interessi.

Tuttavia, la presa visione delle Conclusioni dell'Avvocato Generale nella materia e del rigore logico con cui le stesse sono state definite costituisce una concreta aspettativa per tutti i medici ed odontoiatri italiani a che la soluzione della problematica in oggetto sia vicina.

Alla luce delle suesposte considerazioni la Federazione Nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri auspica una rapida conclusione delle cause riunite C – 181/04, C – 182/04 e C – 183/04, che accolga il principio enunciato nella terza questione pregiudiziale, in quanto oltre a ribadire il principio essenziale dello Stato di diritto che il cittadino non può essere leso da norme con effetti retroattivi che incidano irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti o interpretazioni rese dalle autorità competenti, costituisce per tutti i medici ed odontoiatri italiani un autorevole precedente per la definizione delle controversie pendenti con l'Amministrazione Finanziaria e scoraggerà ulteriori richieste da parte di quest'ultima evitando un contenzioso inutilmente gravoso.

Ringraziando per la cortese attenzione prestata Le invio i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
Dott. Aristide Paci